



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n. 11817/AGen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari IV e VII

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge: "Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n.19
concernente: Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del
patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione
amministrativa" Reg.Gen.n.28**

Ad iniziativa dei Consiglieri Fortunato, Salvatore, Marino, Grimaldi, Zecchino.
Depositata il 10 giugno 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

**IV Commissione Consiliare per l'esame;
VII Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **22 GIU 2010**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

PROPOSTA DI LEGGE

MODIFICHE ALLA L.R. n. 19 DEL 28.12.2009 (misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa)

REG. GEN. N.28

Presentata dai consiglieri regionali:

on. Giovanni Fortunato
on. Massimo Grimaldi
on. Gennaro Salvatore
on. Angelo Marino
on. Ettore Zecchino



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Relazione illustrativa

PROPOSTA MODIFICHE LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 28.12.2009

Le proposte di modifica al testo della legge Regionale n. 19 del 28.12.2009 dall'esigenza di adattare tale testo alle aspettative di un territorio quale quello della Campania che presenta delle diversificazioni di motivazioni e problematiche . Il testo approvato sembra orientato a risolvere le esigenze abitative delle grandi aree urbane (vedi l'art. 7) e non risponde alle esigenze dei piccoli comuni costieri e montani che pur demograficamente inferiori interessano la maggior parte della superficie territoriale regionale . Poca attenzione il testo ripone anche nei confronti delle attività produttive , vero motore dell'economia nella società civile ,che sono completamente escluse dai benefici previsti dal disegno di legge così come presentato.

Nella presente si riportano le principali modifiche richieste che in breve possono così essere riassunte :

- 1. Recupero del patrimonio edilizio agricolo da destinare a uso residenziale ed evitare troppe nuove costruzioni con conseguente impatto ambientale sul territorio;**
- 2. Possibilità di eseguire gli interventi anche nelle zone B e C dei parchi regionali e nazionali per evitare di escludere gran parte del territorio regionale dai benefici della legge;**
- 3. Estendere la possibilità di intervenire per adeguare da un punto di vista funzionale, strutturale ed energetico agli edifici destinati ad attività produttiva .**

Le modifiche di cui al punto 1) sono indispensabili per permettere ai comuni di intervenire attraverso la valorizzazione del patrimonio urbanistico rurale . La possibilità di permettere il cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale con eventuale ampliamento nei limiti previsti della volumetria esistente consentirebbe di venire incontro alle esigenze abitative di aree territoriali come ad esempio nella provincia di Salerno nelle quali esiste una forte presenza di strutture agricole evitando nel contempo una urbanizzazione massiccia del territorio a salvaguardia del patrimonio paesaggistico ed ambientale.

Per quanto riguarda le proposte di cui al punto 2) va ribadito come il testo del disegno di legge presentato esclude in maniera categorica interi territori della Regione Campania dai benefici della legge , questo a dimostrazione , così come il contenuto dell'art. 7 del citato testo , che la proposta di legge tende a risolvere il problema abitativo solo per le grandi aree urbane . A mio parere le aree interne anche ai parchi regionali e nazionali vanno aiutate a risolvere tale problematiche. Estendere la possibilità di interventi alle zone B dei parchi Regionali e B e C dei Parchi Nazionali va in questa direzione .



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

La proposta di modifica di cui al punto 3) è assolutamente necessaria e si propone un duplice fine :Da un lato aiutare e stimolare il tessuto produttivo incentivando l'ampliamento delle attività e conseguentemente si spera dell'occupazione e dall'altro permettere un adeguamento strutturale , funzionale ed energetico degli edifici destinati ad attività produttive in grado di sostenere e rilanciare in competitività le attività sui mercati nazionali ed esteri.

Il relatore

On . Dott. Ing. Giovanni Fortunato



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

******* SOMMARIO *******

SOMMARIO

- Art. 1 - Obiettivi della legge**
- Art. 2 - Definizioni**
- Art. 3 - Casi di esclusione**
- Art. 4 - Interventi straordinari di ampliamento**
- Art. 5 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione**
- Art. 6 - Prima casa**
- Art. 7 - Riqualificazione aree urbane degradate**
- Art. 8 - Misure di semplificazione in materia di governo del territorio**
- Art. 9 - Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato**
- Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9**
- Art. 11 - Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell'Area sorrentino-agerolese**
- Art. 12 - Norma finale e transitoria**
- Art. 13 - Dichiarazione di urgenza**



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Articolo 1

Obiettivi della legge

1. La presente legge è finalizzata:
 - a) al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il rilancio delle attività edilizie nel rispetto degli indirizzi di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n.13 (Piano territoriale regionale), e al miglioramento della qualità architettonica ed edilizia;
 - b) a favorire l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile ed al miglioramento strutturale del patrimonio edilizio esistente e del suo sviluppo funzionale nonché alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico;
 - c) a incrementare, in risposta anche ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali assicurando le condizioni di salvaguardia del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale;

2. A questi fini sono disciplinati interventi di incremento volumetrico e di superfici coperte entro i limiti di cui agli articoli successivi e interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate di cui all'articolo 7, da attuare con procedure amministrative semplificate e sempre nel rispetto della salute, dell'igiene e della sicurezza dei luoghi di lavoro.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge si fa riferimento alle seguenti definizioni:
- a) per aree urbane degradate si intendono quelle compromesse, abbandonate, a basso livello di naturalità, dismesse o improduttive in ambiti urbani ed in territori marginali e periferici in coerenza al Piano territoriale regionale (PTR) di cui alla legge regionale 13/2008;
 - b) per edifici residenziali si intendono gli edifici con destinazione d'uso residenziale prevalente nonché gli edifici rurali anche se destinati solo parzialmente ad uso abitativo;
 - c) la prevalenza dell'uso residenziale fuori dall'ambito delle zone agricole e produttive è determinata nella misura minima del *cinquanta* per cento dell'utilizzo dell'intero edificio;
 - d) per superficie lorda dell'unità immobiliare si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascuna unità il cui volume, fuori terra, abbia un' altezza media interna netta non inferiore a *metri 2,20*;
 - e) per volumetria esistente si intende la volumetria lorda già edificata ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - f) la volumetria lorda da assentire non comprende le cubature, da definirsi con linee guida nel termine perentorio di trenta giorni, necessarie a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in edilizia;
 - g) per aree urbanizzate si intendono quelle dotate di opere di urbanizzazione primaria;
 - h) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle previste dagli strumenti urbanistici generali o, in assenza, quelle definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n.765).



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Articolo 3

Casi di esclusione

1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5 e 7 non possono essere realizzati su edifici che al momento della presentazione della Denuncia di inizio di attività di edilizia (DIA) o della richiesta del permesso a costruire risultano:
- a) realizzati in assenza o in difformità al titolo abitativo per i quali non sia stata rilasciata concessione in sanatoria;
 - b) collocati all'interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell'articolo 2 del decreto ministeriale n.1444/1968 o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali;
 - c) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dalla normativa vigente, ivi compreso il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici comunali e con vincolo di inedificabilità assoluta;
 - d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, ivi compreso il decreto legislativo n.42/2004, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali, fluviali, a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza interna;
 - e) collocati in territori di riserve naturali o di parchi nazionali o regionali, nelle zone A, oltre i limiti imposti dalla legislazione vigente per dette aree;
 - f) collocati all'interno di aree dichiarate a pericolosità idraulica elevata o molto elevata, o a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), o dalle indagini geologiche allegare agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni;
 - g) collocati all'interno della zona rossa di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n.21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area Vesuviana).



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Articolo 4

Interventi straordinari di ampliamento

1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l'ampliamento fino al venti per cento della volumetria esistente degli edifici residenziali uni-bifamiliari, *degli edifici con destinazione d'uso agricolo e/ produttivo* e comunque degli edifici di volumetria non superiore ai mille metri cubi e degli edifici residenziali composti da non più di tre piani fuori terra, oltre all'eventuale piano sottotetto *per i quali alla data di entrata della presente legge sia stata completata almeno la parte strutturale*. In deroga alla previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge possono essere realizzati anche sugli edifici *per i quali sia stata presentata, nei termini previsti dalla legislazione statale vigente in materia, istanza di condono dagli interessati, se siano state versate le somme prescritte, fatto salvo l'acquisizione, ove richiesto delle prescritte autorizzazioni in materia ambientale e paesaggistica*
2. L'ampliamento di cui al comma 1 è consentito:
 - a) *per i comuni sprovvisti di strumento urbanistico sulle aree esterne al perimetro urbano;*
 - d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità idraulica e da frana elevata o molto elevata;
 - e) su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico;
 - f) per la realizzazione di opere interne non incidenti sulla sagoma e sui prospetti delle costruzioni e comunque non successivamente frazionabili.
3. Per la realizzazione dell'ampliamento sono obbligatori:
 - a) l'utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che garantiscano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla vigente normativa. L'utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare Documento unico di regolarità contributiva (DURC). In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità, ai sensi dell'articolo 25(R) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -Testo A), dell'intervento realizzato;
 - b) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica;
4. Per gli edifici e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l'ampliamento ai sensi della presente legge, non può essere modificata la destinazione d'uso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
6. L'ampliamento non può essere realizzato su edifici privi del relativo accatastamento ovvero per i quali al momento della richiesta dell'ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento. L'ampliamento non può essere realizzato, altresì, in aree individuate, dai comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti, con provvedimento di consiglio comunale motivato



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Nelle zone agricole , è consentito il recupero edilizio e funzionale , cambio di destinazione d'uso , di edifici assentiti alla data di entrata in vigore della presente legge , per uso residenziale o per attività connesse allo sviluppo integrato dell'azienda agricola da parte del proprietario e del proprio nucleo familiare .



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Articolo 5

Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione

1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l'aumento, entro il limite del trentacinque per cento, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione, all'interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato.
2. L'aumento di cui al comma 1 è consentito:
 - a) sugli edifici definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c);
 - b) per interventi che non modificano la destinazione d'uso prevalente degli edifici interessati;
 - c) su edifici ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati;
 - d) su edifici ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità idraulica e da frana elevata o molto elevata;
 - e) su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico.
 - f) sugli edifici definiti ai sensi dell'art. 4 comma 1;
3. Il numero delle unità immobiliari residenziali originariamente esistenti può variare, purché le eventuali unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a sessanta metri quadrati.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Articolo 6

(IMMOBILI PUBBLICI)

1. Gli enti territoriali proprietari di immobili e gli IACP dovranno predisporre piani di riqualificazione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare entro il 30 Giugno 2011 sottoponendo tali piani alla preventiva approvazione della Regione; eventuali precedenti piani, non ancora messi in esecuzione, dovranno essere preventivamente approvati dalla Regione.
2. In tali elaborati dovranno confluire anche i beni di cui all'approvando decreto legge sul federalismo demaniale. In particolare, anche al fine di ridurre i costi dei fitti passivi a carico delle amministrazioni pubbliche, i piani di valorizzazione potranno contenere ipotesi di decentralizzazione degli uffici pubblici, anche fuori della cintura metropolitana, in aggregati funzionali all'uso individuati (cosiddetti Centri Direzionali) così come potranno prevedere aree e spazi, anch'essi fuori della cintura metropolitana, ove allocare gli impianti sportivi pubblici a servizio delle città. Tutti i piani dovranno contenere codice univoco identificativo di ogni singolo bene inteso quale sub catastale.
3. La Regione, entro i successivi 270 giorni, appronterà piano generale di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico regionale facendo confluire in detto piano tutti gli elaborati pervenuti dagli enti territoriali dislocati sul territorio, rendendo coerente ed ottimizzando le esigenze di ogni singolo piano al fabbisogno comune.
4. E' consentito, nella realizzazione dell'intervento di cui al comma 1, l'incremento dell'altezza preesistente fino al venti per cento oltre il limite previsto all'articolo 2, comma 1, lettera h).
5. Per la realizzazione dell'aumento è obbligatorio:
 - a) l'utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che garantiscano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla normativa vigente. L'utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità, ai sensi dell'articolo 25(R) del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, dell'intervento realizzato;
 - b) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica.
5. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l'aumento ai sensi della presente legge, non può essere modificata la destinazione d'uso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
6. L'aumento non può essere realizzato su edifici residenziali privi di relativo accatastamento ovvero per i quali al momento della richiesta dell'ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento.
6. L'aumento non può essere realizzato, altresì, in aree individuate, dai comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti, con provvedimento di consiglio comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Articolo 7

Riqualificazione aree urbane degradate

1. La risoluzione delle problematiche abitative e della riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, in linea con le finalità e gli indirizzi della legge regionale n.13/2008, può essere attuata attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile della città e con strategie per la valorizzazione del tessuto urbano, la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento delle economie locali e l'integrazione sociale.
2. Al riguardo possono essere individuati dalle amministrazioni comunali, anche su proposta dei proprietari singoli o riuniti in consorzio, con atto consiliare da adottare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale n.1444/1968. Nella identificazione dei suddetti ambiti devono essere privilegiate le aree in cui si sono verificate occupazioni abusive.
3. In tali ambiti, al fine di favorire la sostituzione edilizia nelle aree urbane da riqualificare di cui al comma 2, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito l'aumento, entro il limite del cinquanta per cento, della volumetria esistente per interventi di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione urbanistica degli edifici residenziali pubblici vincolando la Regione all'inserimento, nella programmazione, di fondi per l'edilizia economica e popolare, indicando allo scopo opportuni stanziamenti nella legge di bilancio, previa individuazione del fabbisogno abitativo, delle categorie e delle fasce di reddito dei nuclei familiari in emergenza.
4. Se non siano disponibili aree destinate a edilizia residenziale sociale, le amministrazioni comunali, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, possono individuare gli ambiti di cui al comma 2 contenenti solo aree da utilizzare per edilizia residenziale sociale, da destinare prevalentemente a giovani coppie e nuclei familiari con disagio abitativo.
5. Nelle aree urbanizzate e degradate, per immobili dismessi, con dimensione di lotto non superiore a quindicimila metri quadrati alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti urbanistici generali, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedano la realizzazione di una quota non inferiore al trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea). La volumetria derivante dalla sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane. Se l'intervento di sostituzione edilizia riguarda immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali,



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

artigianali e di grande distribuzione commerciale, le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell'immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nelle aree urbanizzate, ad esclusione degli interventi individuati all'articolo 3, per edifici non superiori a diecimila metri cubi destinati prevalentemente ad uffici, è consentito il mutamento di destinazione d'uso a fini abitativi con una previsione a edilizia convenzionata in misura non inferiore al venti per cento del volume dell'edificio, nel rispetto delle caratteristiche tecnico-prestazionali di cui al comma 4 dell'articolo 4 ovvero del comma 5 dell'articolo 5.

7. I comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti possono individuare, con provvedimento del consiglio comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree nelle quali non sono consentiti gli interventi di cui al comma 5.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale approva linee guida con particolare riguardo all'uso dei materiali per l'edilizia sostenibile e può, in ragione degli obiettivi di riduzione del disagio abitativo raggiunti, determinare le modalità delle trasformazioni possibili anche promuovendo specifici avvisi pubblici entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 8 **Misure di semplificazione in materia di governo del territorio**

1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 (Norme sul governo del territorio) e successive modificazioni, è così modificata:
- a) al comma 2 dell'articolo 7 le parole "nei patti territoriali e nei contratti d'area." sono sostituite con le seguenti "nei Sistemi territoriali di sviluppo, così come individuati dal PTR e dai PTCP.";
 - b) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre dodici mesi decorrenti dalla data di adozione dei piani o per oltre quattro mesi dalla data di adozione delle varianti. Decorsi inutilmente tali termini si procede ai sensi dell'articolo 39 della presente legge.";
 - c) al comma 9 dell'articolo 23 dopo le parole "il territorio comunale" sono aggiunte le seguenti "ove esistenti";
 - d) al comma 6 dell'articolo 25 le parole "di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14," sono sostituite dalle seguenti "così come previsto dalla normativa nazionale vigente,";
 - e) il comma 1 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:
"1. Gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa previsti dalla presente legge sono individuati con delibera di Giunta regionale.";
 - f) i commi 2 e 3 dell'articolo 30 sono abrogati;
 - g) al comma 1 dell'articolo 38 sono aggiunte le seguenti parole "Tale scadenza si applica anche per le disposizioni del PUC che destinano determinate aree alla costruzione di infrastrutture di interesse pubblico.";
 - h) al comma 4 dell'articolo 38 le parole "entro il termine di sei mesi" sono sostituite con le seguenti "entro il termine di tre mesi";
 - i) al comma 1 dell'articolo 39 le parole "entro il termine perentorio di sessanta giorni" sono sostituite con le seguenti "entro il termine perentorio di quaranta giorni";
 - l) al comma 3 dell'articolo 39 le parole "entro il termine perentorio di sessanta giorni" sono sostituite con le seguenti "entro il termine perentorio di quaranta giorni";
 - m) all'articolo 39 è aggiunto il seguente comma:
"4. Gli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 3 si concludono entro sessanta giorni con l'adozione del provvedimento finale.";
 - n) al comma 1 dell'articolo 40 le parole "degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica" sono sostituite con le seguenti "presenti presso l'AGC 16 Governo del Territorio.
2. Per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data, sono applicabili gli effetti delle norme di cui alle leggi regionali 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti), e 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8).

3. Per i fabbricati adibiti ad attività manifatturiere, industriali ed artigianali, ubicati all'interno delle aree destinate ai piani di insediamenti produttivi, in produzione alla data di entrata in vigore della presente legge, e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data, il rapporto di copertura di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Modifica legge regionale 20 marzo 1982, n.14, recante: "Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1981, n.65) e all'articolo 11 della legge regionale n. 15/2005 è elevabile da 0.50 a 0.60.

4. I comuni che non hanno adeguato gli standard urbanistici di cui alla legge regionale 5 marzo 1990, n.9

(Riserva di standard urbanistici per attrezzature religiose), possono provvedervi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Articolo 9

Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato

1. L'efficacia del titolo abilitativo edilizio di cui all'articolo 9, comma 1, è subordinata alla valutazione della sicurezza dell'intero fabbricato del quale si intende incrementare la volumetria.
2. Ogni fabbricato oggetto di incremento volumetrico o mutamento d'uso di cui alla presente legge deve dotarsi, ai fini dell'efficacia del relativo titolo abilitativo, di un fascicolo del fabbricato che comprende le valutazioni di cui al comma 1 e il certificato di collaudo, ove previsto. Nel fascicolo sono altresì raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico riguardanti la sicurezza dell'intero fabbricato.
3. Con successivo regolamento sono stabiliti i contenuti del fascicolo del fabbricato nonché le modalità per la redazione, la custodia e l'aggiornamento del medesimo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il fascicolo si compone della valutazione di cui al comma 1 e del certificato di collaudo, ove previsto.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Articolo 10

1. L'articolo 10 della legge regionale n.19/2000 è Abrogato



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Articolo 11

Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell'Area sorrentino-agerolese

1. Le strutture di allevamento animale insistenti nel territorio dei comuni facenti parte dell'area di produzione del formaggio "Provolone del Monaco DOP", indicati nel relativo disciplinare di produzione, realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 giugno 1987, n.35 (Piano urbanistico territoriale dell'Area sorrentino-amalfitana), in deroga alla normativa stessa ed agli strumenti urbanistici vigenti nei predetti comuni, possono essere adeguate ai criteri previsti dalle direttive n.91/629/CEE e n.98/58/CE e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle vigenti norme igienico-sanitarie, indipendentemente dalla Zona territoriale di cui alla precitata legge regionale n.35/1987 su cui insistono, sempre che vi sia stata continuità nell'attività zootecnica, da comprovare con certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie locali, oltre che da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'allevatore interessato.
2. Con apposito regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i vincoli cui soggiacciono le strutture di allevamento oggetto di interventi di adeguamento ai sensi del comma 1 nonché i criteri per la realizzazione di ricoveri per bovini allevati allo stato brado.
3. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici in relazione ai contenuti del presente articolo.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Articolo 12

Norma finale e transitoria

1. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, denuncia inizio attività o permesso a costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 avviati entro il termine perentorio di cui al comma 1 si concludono entro il termine previsto dai rispettivi titoli abilitativi.
3. Gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 4 e 5 non sono cumulabili con gli ampliamenti eventualmente consentiti da strumenti urbanistici comunali sugli stessi edifici.
4. Al fine di consentire il monitoraggio degli interventi realizzati, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge devono comunicare alla regione Campania l'oggetto e la consistenza degli interventi stessi, secondo gli indirizzi stabiliti dalle linee guida. Le linee guida previste dalla presente legge sono emanate dalla Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Articolo 13
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.